



N. 76 O.d.G.

COMUNE DI BERGAMO
Consiglio Comunale

N. 86 Registro C.C.

N. 16 Prop. Del.

Oggetto: riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio di complessivi € 24.000,00 nell'ambito del contenzioso insorto con la società Sangalli S.p.A. per l'affidamento di lavori di manutenzione straordinaria con rifacimento asfaltature – anno 2007, a seguito di sentenza in data 16.1.2013 n. 00087/2013 Reg. Prov. Coll. – n. 00630/2012 Reg. Ric. del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – sez. di Brescia

Verbale dell'ordine del giorno trattato dal Consiglio comunale in seduta pubblica in data **17 giugno 2013**

rag. Guglielmo Redondi - Presidente

SINDACO

1 – Tentorio dott. Franco

CONSIGLIERI


- | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 2 – Allegrini dott. Maurizio | 22 – Frosio Roncalli dott.ssa Luciana |
| 3 – Amorino Fausto | 23 – Fusi dott. Enrico |
| 4 – Angeloni Giacomo | 24 – Gandi avv. Sergio |
| 5 – Baraldi rag. Gianfranco | 25 – Ghisalberti dott.ssa Nadia |
| 6 – Barbieri dott. Giancarlo | 26 – Grossi geom. Vittorio |
| 7 – Beletti rag. Daniele | 27 – Lanzani prof.ssa Silvia |
| 8 – Benigni prof. Francesco | 28 – Lorenzi dott. Stefano |
| 9 – Bonassi dott. Maurizio | 29 – Marabini dott. Valerio |
| 10 – Brembilla geom. Marco | 30 – Marchesi prof.ssa Maria Carolina |
| 11 – Bruni avv. Roberto | 31 – Marchesi dott.ssa Marzia |
| 12 – Carminati rag. Lorenzo | 32 – Mazzoleni ing. Giuseppe |
| 13 – Carnevali dott.ssa Elena | 33 – Paganoni Simone |
| 14 – Chiorazzi rag. Roberto | 34 – Pecce dott.ssa Luisa |
| 15 – Crescini dott. Claudio | 35 – Petralia dott. Giuseppe |
| 16 – D'Avanzo p.i. Raimondo | 36 – Polimeno dott. Demetrio |
| 17 – De Canio prof. Enzo | 37 – Redondi rag. Guglielmo |
| 18 – De Rosa dott. Davide | 38 – Ribolla dott. Alberto |
| 19 – Di Giminiani dott. Giuseppe | 39 – Tegnon dott.ssa Paola |
| 20 – Di Gregorio dott. Carlo Angelo | 40 – Tomasini p.i. Giamprieto |
| 21 – Fassi rag. Marco | 41 – Zenoni dott. Stefano |

Presenti all'inizio della trattazione n. 37

ASSESSORI

- | | |
|----------------------------------|--------------------------|
| Ceci avv. Gianfranco | Foppa Pedretti Enrica |
| Bandera dott. Massimo | Minuti dott. Danilo |
| Callioni Leonio | Pezzotta avv. Andrea |
| D'Aloia avv. Tommaso | Saltarelli prof. Alessio |
| Facoetti dott. Enrico | Sartirani Claudia |

Partecipa il segretario generale dott. Daniele Perotti.



COMUNE DI BERGAMO



27

Bergamo, 08 aprile 2013

Area: lavori pubblici
Direzione: strade e parcheggi
Servizio: valorizzazione opere infrastrutturali

AL CONSIGLIO COMUNALE

N° 0016 Reg DEL 0001/13 N.REG.AREA

VI.5/F-116.07

On.le Giunta
SEDE

Per inoltro al
Consiglio Comunale

OGGETTO: riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio di complessivi euro 24.000,00 nell'ambito del contenzioso insorto con la società "Sangalli S.p.a." per l'affidamento dei lavori di "Manutenzione straordinaria con rifacimento asfaltature - anno 2007", a seguito di sentenza in data 16.01.2013 n° 00087/2013 Reg. Prov. Coll. - n° 00630/2012 Reg. Ric. del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - sez. di Brescia.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Premesso che:

- la società "Sangalli S.p.a.", con sede legale in Mapello, aveva proposto ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - sez. di Brescia in ordine all'aggiudicazione dei lavori di "Manutenzione straordinaria con rifacimento asfaltature - anno 2007" a favore della società "Edil Scavil", con sede legale in Pedrengo (BG);
- alla data odierna i lavori, eseguiti dalla società "Edil Scavil S.r.l.", risultano ultimati e collaudati;
- con sentenza in data 30.11.2011 n° 01736/2011 Reg. Prov. Coll. - n° 00898/2008 Reg. Ric. il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - sez. di Brescia ha accolto il ricorso presentato dalla società "Sangalli S.p.a." e ha, per la parte qui di interesse, così disposto: "Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, accerta l'illegittimità del provvedimento di aggiudicazione definitiva e degli altri atti impugnati afferenti all'anomalia dell'offerta della controinteressata. Accoglie, subordinatamente all'esito della verifica "virtuale" di anomalia, la domanda di risarcimento del danno per equivalente, e per l'effetto condanna l'amministrazione aggiudicatrice a corrispondere una somma di denaro secondo i criteri e le modalità indicate in narrativa (omissis)";



COMUNE DI BERGAMO

- a seguito della sopra citata sentenza e della deliberazione del consiglio comunale n° 144 Reg. C.C. / n° 44 Prop. Del. in data 17.09.2012 di riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, è stata liquidata e pagata a favore della società "Sangalli S.p.a." la somma complessiva pari ad euro 5.640,00 a titolo delle sole spese di lite;

- avverso la sentenza in data 30.11.2011 n° 01736/2011 Reg. Prov. Coll. – n° 00898/2008 Reg. Ric. del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – sez. di Brescia l'Amministrazione Comunale ha proposto appello, tuttora pendente, avanti al Consiglio di Stato.

Considerato che:

- è stata effettuata la verifica "virtuale" di congruità dell'offerta presentata dalla società "Sangalli S.p.a." e, in esito a tale verifica, è stata dichiarata la non congruità di tale offerta;

- avverso tale determinazione dell'Amministrazione Comunale la società "Sangalli S.p.a." ha proposto nuovo ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – sez. di Brescia;

- con sentenza in data 16.01.2013 n° 00087/2013 Reg. Prov. Coll. – n° 00630/2012 Reg. Ric., in allegato al presente provvedimento, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – sez. di Brescia, in esito alla verifica tecnica d'ufficio eseguita da funzionario del Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per la Lombardia e la Liguria, ha accolto il ricorso proposto dalla società "Sangalli S.p.a." in ordine alla verifica di congruità della propria offerta ed ha condannato il comune di Bergamo al pagamento delle seguenti somme:

- euro 18.873,20 a titolo di risarcimento danno per lucro cessante, comprensivo del danno curriculare, oltre rivalutazione monetaria dalla data di stipula del contratto con l'impresa illegittima aggiudicataria (11.07.2008) sino alla pubblicazione della sentenza (28.01.2013);

- interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza fino al soddisfo effettivo;

- 50% delle spese di giudizio in considerazione dell'opinabilità di alcuni approfondimenti tecnici effettuati;

- spese per la verifica tecnica da liquidare a seguito della presentazione di nota spese;

- euro 2.000,00, oltre oneri di legge, a titolo di spese, competenze ed onorari di difesa;

- rifusione all'impresa ricorrente delle spese per contributo unificato ai sensi dell'articolo 13 comma 6-bis del D.P.R. 30.05.2002 n° 115;

- l'avv. Aldo Coppetti della società "Sangalli S.p.a.", con l'allegata nota in data 02.02.2013, ha richiesto il pagamento delle seguenti somme poste a carico del Comune di Bergamo con la richiamata sentenza in data 16.01.2013 n° 00087/2013 Reg. Prov. Coll. – n° 00630/2012 Reg. Ric. del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – sez. di Brescia:

- euro 18.873,20 a titolo di risarcimento danno

- euro 1.508,81 a titolo di rivalutazione monetaria

- interessi legali da conteggiarsi sulla somma di euro 20.382,01 dal 28.01.2013 sino al saldo effettivo; viene allegato prospetto di conteggio elaborato dagli uffici comunali per un importo pari ad euro 171,71, ipotizzando al 31.05.2013 la data del soddisfo;

- euro 2.080,00 (CPA 4% compresi) a titolo di spese legali;

- euro 300,00 a titolo di rimborso contributo unificato;

- la somma complessiva da corrispondere alla società "Sangalli S.p.a.", con ipotesi di soddisfo al 31.05.2013, ammonta pertanto ad euro 22.933,72;

- il pagamento deve essere disposto a prescindere dagli ulteriori adempimenti posti a carico del Comune dalla sentenza indicata ed a prescindere dall'esito dell'appello promosso avanti al Consiglio di Stato;

- la somma in oggetto indicata pari ad euro 24.000,00 tiene anche conto dell'imposta di registrazione della sentenza presso l'Agenzia delle Entrate di Brescia, il cui importo definitivo non è ancora noto.



COMUNE DI BERGAMO

Visto pertanto l'art. 194 comma 1° lettera a) del D.lgs. 267/00, che consente di riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio nel caso di sentenze esecutive, e dato atto che ricorrono i presupposti e le condizioni previste dal legislatore.

Tutto ciò premesso e considerato

SI PROPONE

1. Di riconoscere, per i motivi e le causali di cui in premessa, la legittimità del debito fuori bilancio di complessivi euro 24.000,00 nell'ambito del contenzioso insorto con la società "Sangalli S.p.a." per l'affidamento dei lavori di "Manutenzione straordinaria con rifacimento asfaltature - anno 2007", a seguito di sentenza in data 16.01.2013 n° 00087/2013 Reg. Prov. Coll. - n° 00630/2012 Reg. Ric. del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - sez. di Brescia.
2. Di impegnare la spesa complessiva di euro 24.000,00, imputandola all'intervento ~~"S.p.a." 1010608~~ ^{PER IL BILANCIO 2014} ~~QUERELI SIMONA NALLI GESTIONE COLLETTIVA~~ che presenta la necessaria disponibilità.
3. Di dare atto che, ad intervenuta esecutività della presente delibera, si provvederà con determinazione dirigenziale a liquidare la somma di spettanza a favore della società "Sangalli S.p.a."
4. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi dell'articolo 134 comma 4° del D.lgs. 267/00, per addivenire in tempi brevi alla liquidazione di quanto dovuto.

Il Dirigente
Dott. Arch. Dario Mazza

Il Dirigente di area
Dott. Arch. Giorgio Cavagnis

L'Assessore ai lavori pubblici
Prof. Alessio Saltarelli

Alessio Saltarelli

Allegati: copia sentenza in data 16.01.2013 n° 00087/2013 Reg. Prov. Coll. - n° 00630/2012 Reg. Ric. del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - sez. di Brescia + nota in data 02.02.2013 dell'Avv. Aldo Coppetti + prospetto conteggio interessi legali.



COMUNE DI BERGAMO

**AREA LAVORI PUBBLICI
DIREZIONE STRADE E PARCHEGGI**

Al sensi dell'art. 49 comma 1 della D.Lgs. n. 267/2000 la proposta di cui sopra risponde ai requisiti tecnici, funzionali e procedurali per cui si esprime parere favorevole.

Addl. 08.04.2013

IL RESPONSABILE DI DIREZIONE
Dott. Arch. Dario Mazza

**AREA RISORSE FINANZIARIE
DIREZIONE BILANCI E SERVIZI FINANZIARI**

Vista la proposta di deliberazione presentata dall'Assessore ai lavori pubblici tramite la Direzione "Strade e parcheggi" ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, accertata la rispondenza delle condizioni procedurali, anche ai fini fiscali e finanziari, si esprime parere..... sotto l'aspetto contabile.

Si attesta altresì che la relativa spesa di euro 24.000,00 è imputata all' ^{INTERVENTO} ~~Cap.~~ 100608 (Imp. 3009) del bilancio in corso e finanziata con ENTRATE CORRENTI

Addl. 4-6-2013

IL RESPONSABILE

UFFICIO SEGRETERIA

Vista ed esaminata la proposta con la relativa documentazione, nonché i pareri espressi, non si formulano rilievi ai fini della regolarità della pratica.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO SEGRETERIA

Con parere FAV di legittimità ai sensi dell'art. 27 comma 2° dello Statuto Comunale

Addl. 4-6-2012

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Daniele Perotti



R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 630 del 2012, proposto da:
Sangalli Spa, rappresentata e difesa dall'avv.to Aldo Coppetti, con domicilio eletto
presso Domenico Bezzi in Brescia, Via Diaz, 13/C;

contro

Comune di Bergamo, rappresentato e difeso dagli avv. Vito Gritti, Silvia Mangili,
con domicilio eletto presso T.A.R. Segreteria in Brescia, Via Carlo Zima, 3;

nei confronti di

Edil Scavil Srl, non costituitasi in giudizio;

per l'esecuzione

DELLA SENTENZA DELLA SEZIONE N. 1736/2011.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Bergamo;

Viste le memorie difensive e tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2013 il dott. Stefano
Tenca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Rilevato:

- che il gravame risulta correttamente qualificabile come rimedio in esecuzione delle statuizioni rese da questo Tribunale nella sentenza 1736/2011, ai sensi dell'art. 114 del c.p.a.;
- che il punto 5.1 della pronuncia si esprimeva nel modo seguente: "Dato che l'offerta della controinteressata doveva essere (senza alcun ragionevole dubbio) esclusa dalla competizione e tenuto conto che il contratto è stato interamente eseguito, ad avviso del Collegio l'esistenza ("an") del danno è stata provata in modo univoco – dato che con la corretta applicazione delle regole di gara la ricorrente avrebbe ottenuto il miglior piazzamento in graduatoria – e gli elementi a disposizione sono sufficienti ad emettere una pronuncia che statuisca sul "quantum" spettante a titolo di riparazione pecuniaria";
- che la pre-condizione per il concreto riconoscimento del diritto alla riparazione pecuniaria affermato da questa Sezione era la verifica "in contraddittorio dell'anomalia dell'offerta di parte ricorrente, secondo i principi del Codice dei contratti";
- che detto adempimento pertanto (seppur governato dai canoni della discrezionalità tecnica) si inscriveva in un percorso per l'attuazione dei criteri generali i quali (in caso di esito favorevole della suddetta verifica) dovevano servire da guida per la formulazione della proposta risarcitoria da parte del Comune di Bergamo ed il raggiungimento di un accordo con la ricorrente (art. 34 comma 4 del Codice del processo amministrativo);

Atteso:

- che il giudizio di ottemperanza è lo strumento per ottenere l'esecuzione di una sentenza pronunciata nei confronti della pubblica amministrazione;
- che tale possibilità è oggi codificata all'art. 112 comma 2 Cpa, il quale prevede il rimedio dell'azione di ottemperanza anche per le sentenze esecutive e gli altri provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo (lett. b);

- che il giudizio instaurato presso il giudice amministrativo per l'esecuzione o l'attuazione di una sentenza di prime cure è preordinato ad ottenere quelle modificazioni della realtà che la sentenza non abbia operato direttamente, ma abbia rimesso alla successiva azione dell'amministrazione;
- che nella specie il Comune era tenuto ad attivarsi per la quantificazione della pretesa risarcitoria, ed all'interno del dictum già riportato (punto 5.1) la verifica di anomalia rappresentava un passaggio intermedio di tipo tecnico-giuridico;
- che peraltro si afferma da tempo che il giudizio di ottemperanza ha natura mista di "esecuzione" e di "cognizione", e ciò perché spesso la regola posta dal giudicato amministrativo è una regola implicita ovvero incompleta, che spetta al giudice dell'ottemperanza completare ed esplicitare (cd. giudicato a formazione progressiva);
- che si è efficacemente parlato del giudizio di ottemperanza come prosecuzione del giudizio di merito, diretto ad arricchire, pur rimanendone condizionato, il contenuto vincolante della sentenza amministrativa;
- che in buona sostanza l'azione è correttamente qualificabile come ottemperanza/esecuzione delle statuizioni della sentenza di primo grado;

Tenuto conto:

- che nel merito sono condivisibili le conclusioni raggiunte dal verificatore incaricato dal Tribunale;
- che a suo avviso:
 - I. la voce "opere di difficile e non preventivabile valutazione" – inserita nel computo per 14.153,60 € – si espone solitamente a fini di arrotondamento o comunque per fronteggiare imprevisti;
 - II. che non è contabilmente esatto imputare un rifiuto dell'esecuzione di opere per quell'importo, poichè l'eliminazione ad opera dell'impresa ha reso più verosimile la quantificazione, come del resto comprovato dallo stato finale della ditta vincitrice Edil Scavil (ove detta voce non esiste);

III. che pertanto la riduzione a 134,28 € – giustificata dalla “non determinazione” per quantità e qualità – può essere ritenuta accettabile;

IV. che la contestazione sull’indebita riduzione dell’emulsione bituminosa (da 1 Kg. al mq a 0,5 al mq nell’offerta, per un maggior onere di 15.126 €) non è meritevole di positiva considerazione, poiché non impedisce un’esecuzione in ossequio alle regole dell’arte;

V. che il verificatore ha messo in luce il carattere eventuale del suo impiego (per la voce n. 18) e l’illogicità di una liquidazione ad Edil Scavil (impresa vincitrice) che ha dato conto di un’incidenza di emulsione pari a 16,6 volte inferiore a quella contestata;

VI. che anche la presunta sovrastima della produzione di scarifica con fresatura (la maggior spesa era stimata in 4.753 €) non è degna di apprezzamento alla luce delle potenzialità organizzative di un cantiere, con possibilità di regolare i costi in modo da non sopportare tali maggiori oneri (anche mediante un minor spessore del tappetino bituminoso);

Considerato:

- che appare opportuno a questo punto provvedere direttamente in questa sede alla liquidazione diretta del danno, così come stabilito dall’art. 34 comma 4 del Cpa;

- che in proposito l’accordo sulla somma da liquidare non è stato ovviamente raggiunto, cosicché si può ritenere che l’azione in ottemperanza ricomprenda l’istanza per la determinazione del quantum dovuto ai sensi dello stesso art. 34 comma 4;

- che peraltro, ai sensi dell’art. 114 comma 4 lett. c) del Cpa, il Giudice “nel caso di ottemperanza di sentenze non passate in giudicato o di altri provvedimenti, determina le modalità esecutive, considerando inefficaci gli atti emessi in violazione o elusione e provvede di conseguenza, tenendo conto degli effetti che ne derivano”;

- che, vertendosi in materia di riparazione pecuniaria, la liquidazione che si andrà a

disporre non è destinata a produrre effetti irreversibili, nel caso di una pronuncia d'appello che riformasse la sentenza di primo grado (evento che imporrà un obbligo di restituzione dell'ammontare indebitamente corrisposto);

Evidenziato:

- che il margine di guadagno esibito da parte ricorrente è pari a 26.293,43 € (pari al 5% dell'analisi prezzi);

- che a tale cifra va portato in decurtazione l'importo – indicato dal verificatore – di 10.481,18 € relativo alla minore quantità di emulsione bituminosa (voci 19 e 20), diminuito tuttavia a sua volta del costo indicato dalla ricorrente per la voce 17 (per la quale l'emulsione bituminosa non era in effetti prevista) ossia 1.537,37 €;

- che si ritiene di accogliere l'istanza di parte ricorrente di valorizzare l'ulteriore importo per la voce n. 18 – ove l'impiego di emulsione era previsto in via "eventuale" – soltanto per il 50%, secondo un criterio probabilistico ($1.249,75: 2 = 624,87$);

- che quindi l'utile risulta in definitiva quantificabile in 17.974,50 €, senza che siano pertinenti ulteriori indebite decurtazioni;

- che non si ritiene di applicare alcuna riduzione per effetto del cd. "aliunde perceptum" (par. 5.4 sentenza 1736/2011), poiché l'impresa ricorrente ha documentato (per gli anni successivi al 2007) una classificazione SOA di livello superiore, e l'incremento complessivo della produzione (cfr. bilanci 2007, 2008 e 2009);

- che si può ritenere provata la capacità aziendale di assumere la contemporanea esecuzione delle opere per cui è controversia, anche per la mancata deduzione di elementi contrari da parte della stazione appaltante e per la natura delle opere oggetto di appalto;

- che deve essere altresì riconosciuto il danno curricolare, dato che il fatto stesso di eseguire un appalto pubblico può essere comunque fonte per l'impresa di un vantaggio economicamente valutabile, perché accresce la capacità di competere in

quel segmento di mercato e quindi la chance di aggiudicarsi ulteriori e futuri affidamenti;

- che l'esistenza della componente di danno in discussione può essere pragmaticamente ritenuta in re ipsa, in una certa contenuta misura, per il fatto stesso dell'impossibilità di utilizzare le referenze derivanti dall'esecuzione dell'appalto in controversia nell'ambito di futuri procedimenti simili di gara cui la stessa ricorrente potrebbe partecipare;

- che entro i limiti di un tale riconoscimento l'impresa non può dirsi quindi gravata da alcuno specifico onere probatorio, il quale condizionerebbe in modo immotivato l'ottenimento di un risarcimento ulteriore (Consiglio di Stato, sez. V – 6/7/2012 n. 3966; sez. V – 7/2/2012 n. 661).

- che appare equo nella fattispecie calcolare il danno curricolare come percentuale sulla somma già liquidata a titolo di lucro cessante, e nella misura del 5% (pari a 898,70 € ottenuti su 17.974,50 €);

- che la somma complessiva dovuta (pari a 18.873,20 €), trattandosi di debito di valore, va incrementata con la rivalutazione monetaria dal giorno in cui è stato stipulato il contratto con l'impresa illegittima aggiudicataria, sino alla pubblicazione della presente sentenza (a decorrere da tale momento, in conseguenza della liquidazione giudiziale, il debito di valore si trasforma in debito di valuta);

- che spettano, inoltre, gli interessi nella misura legale dalla data di pubblicazione delle sentenza fino al soddisfo effettivo (cfr. Consiglio di Stato, sez. V – 26/1/2011 n. 550; T.A.R. Puglia Bari, sez. I – 14/9/2010 n. 3458);

Atteso:

- che le spese di giudizio possono essere parzialmente compensate, nella misura del 50%, per l'opinabilità di alcuni approfondimenti tecnici effettuati;

- che gli oneri per la prestazione svolta dal verificatore potranno essere separatamente liquidati previa presentazione di nota spese;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe nei sensi di cui in motivazione e condanna il resistente Comune di Bergamo a corrispondere alla ricorrente le somme indicate in narrativa.

Condanna il Comune di Bergamo a liquidare alla ricorrente la somma di 2.000 € a titolo di spese, competenze ed onorari di difesa, oltre ad oneri di legge.

Condanna altresì l'amministrazione comunale soccombente a rifondere all'impresa ricorrente le spese del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 comma 6-bis del D.P.R. 30/5/2002 n. 115.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

La presente sentenza sarà depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Giorgio Calderoni, Presidente

Mauro Pedron, Consigliere

Stefano Tenca, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETARIA

Il 28/01/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

COPPETTI & IANNITELLI
STUDIO LEGALE

AVV. ALDO COPPETTI

AVV. CRISTIANO IANNITELLI

Bergamo, li 2 febbraio 2013

Preg.mo Avv. Vito Gritti e Gent.ma Avv. Silvia Mangili

Piazza Matteotti, n. 27

24122 BERGAMO

Comunicazione a mezzo fax n. 035.399578

Oggetto: Sangalli S.p.A. / Comune di Bergamo (sentenza n. 87/13 del T.A.R. Lombardia, sez. Brescia – rifusione spese liquidate dal Giudice amministrativo)

Gentili Colleghi,

in relazione a quanto in oggetto, a riscontro Vostra cortese in data 1 febbraio 2013, comunico che le somme dovute a Sangalli S.p.A. in forza delle statuizioni di cui alla sentenza in oggetto sono così quantificabili:

- Somma complessiva liquidata a titolo di risarcimento del danno: € 18.873,20;
- Rivalutazione monetaria dal giorno della stipula del contratto (11 luglio 2008) alla data della sentenza (28 gennaio 2013): € 1.508,81 (importo conteggiato al 31.12.2013);
- Interessi legali da conteggiarsi sulla somma di € 20.382,01 dal 28 gennaio 2013 sino al saldo effettivo;
- Spese legali liquidate: € 2.080,00 (2.000 + 4% CPA), oltre al rimborso del contributo unificato dovuto ex art. 13, comma 6-bis, lett. a), DPR n. 115/02 pari ad € 300,00.

Il totale complessivo dovuto è, dunque, di € 22.762,01 S. & O., oltre agli interessi legali da determinarsi secondo i criteri già indicati dal T.A.R. Brescia.

I

AVV. ALDO COPPETTI
VIA SANT'ORSOLA, 19/D - 24122 BERGAMO
TEL. 035 42 84 783 - FAX: 035 42 84 818
E-MAIL: aldocop@tiscali.it
C.F. CPRLDA71E29A794W P.I. 02596270161

COPPETTI & IANNITELLI
STUDIO LEGALE

AVV. ALDO COPPETTI

AVV. CRISTIANO IANNITELLI


Il pagamento dovrà essere effettuato, rimettendo assegno circolare intestato a Sangalli S.p.A. presso il mio studio, ovvero a mezzo bonifico bancario sul conto corrente di Sangalli S.p.A. in essere presso BANCA INTESA SANPAOLO SPA - Ag. Ponte S. Pietro, avente il seguente IBAN:

- IBAN IT 75 V 03069 53371 000002958108.

In attesa di cortese riscontro, ricambio i migliori saluti.

AVV. ALDO COPPETTI

Avv. Aldo Coppetti




Il pagamento dovrà essere effettuato, rimettendo assegno circolare intestato a Sangalli S.p.A. presso il mio studio, ovvero a mezzo bonifico bancario sul conto corrente di Sangalli S.p.A. in essere presso BANCA INTESA SANPAOLO SPA - Ag. Ponte S. Pietro, avente il seguente IBAN:

- IBAN IT 75 V 03069 53371 000002958108.

In attesa di cortese riscontro, ricambio i migliori saluti.

Avv. Aldo Coppetti



[Accedi](#) [Registrati](#) [Contattaci](#) [Note legali](#)



Leggi Prima Comunicazione su tablet e smartphone

Apple • Android • Windows 8 app e arretrati gratuiti

Sei un avvocato? [Clicca qui](#) per accedere al sito con i tuoi dati personali. In caso contrario, [clicca qui](#) per accedere al sito con i tuoi dati personali. In caso contrario, [clicca qui](#) per accedere al sito con i tuoi dati personali.

[NEWS](#) [CASI CONCRETI](#) [AVVOCATI A CONFRONTO](#) [ITER PROCESSUALI](#) [STRUMENTARIO](#) [BOOKSHOP](#) [MYPAGE](#)

STRUMENTARIO

[Home](#) > [Strumentario](#)

Tweet 14

Parole chiave

Interessi legali

Notice: A non well formed numeric value encountered in /var/www/avvocati/web/include/comode.php on line 1479 Notice: A non well formed numeric value encountered in /var/www/avvocati/web/include/comode.php on line 1479

Interessi:

Calcolo degli Interessi Legali

I risultati ottenuti con il presente strumento di calcolo, sono di carattere puramente indicativo. L'Utente è sempre tenuto a controllare l'esattezza dei risultati.


Risultati del Calcolo

RIEPILOGO DATI					
Data iniziale:	28-01-2013				
Data finale:	31-05-2013				
Capitale iniziale:	€ 20.382,00 pari a L.39.466,088				
Metodo di calcolo:	Nessuna capitalizzazione degli interessi: Interessi = (C x R x N)/G - dove C e' il capitale, R e' il saggio d'interesse legale, N e' il numero di giorni di ritardo e G e' il numero di giorni di cui e' composto l'anno (365 o 366).				
Calcolo Interessi					
Dal:	Al:	Tasso:	Giorni:	Capitale:	Interessi Euro:
28-01-2013	31-05-2013	2.5%	123	€ 20.382,00	€ 171,71
Totale interessi (S.E.O.):					€ 171,71 pari a L.332,480
Capitale+interessi (S.E.O.):					€ 20.553,71 pari a L.39.797,535

[NUOVO CALCOLO](#)

[STAMPA](#)

[BOOKMARKA NELLA MYPAGE](#)



✓ Zero bolli fino al 2015
✓ Zero spese di gestione

[Aprilo subito](#)

[CONDIZIONI DI VENDITA](#) | [PRIVACY](#) | [TERMINI DI SPEDIZIONE](#) | [COME ACQUISTARE](#) | [PAGAMENTO E SICUREZZA](#) | [HELP](#)
Tutti i diritti riservati | © Copyright 2013 - Giuffrè Informatica s.r.l. | Via Busto Arazio 40 - 20151 Milano - P.ha 06408110669 - Credits

IL COLLEGIO DEI REVISORI

nominato con delibera del Consiglio Comunale n. 173 in data 22.11.2010, nella persona dei sottoscritti Algarotti dott. Ezio, Redondi dott. Alessandro e Cantù dott. Francesco

Presa visione della proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 16-13 avente per oggetto "Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio di complessivi euro 24.000,00 nell'ambito del contenzioso insorto con la società "Sangalli S.p.A." per l'affidamento dei lavori di "Manutenzione straordinaria con rifacimento asfaltature - anno 2007", a seguito di sentenza in data 16.01.2013 n° 00087/2013 Reg. Prov. Coll. - n° 00630/2012 Reg. Ric. del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - sez. di Brescia".


ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

all' allegata proposta del provvedimento.

Bergamo, 12/06/2013


Il Collegio dei Revisori

dott. Ezio Algarotti



Presidente

dott. Alessandro Redondi



Componente

dott. Francesco Cantù



Componente

Il Presidente propone la trattazione dell'ordine del giorno n. 76 avente per oggetto: riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio di complessivi € 24.000,00 nell'ambito del contenzioso insorto con la società Sangalli S.p.A. per l'affidamento di lavori di manutenzione straordinaria con rifacimento asfaltature – anno 2007, a seguito di sentenza in data 16.1.2013 n. 00087/2013 Reg. Prov. Coll. – n. 00630/2012 Reg. Ric. del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – sez. di Brescia.

(Durante la discussione escono i consiglieri Fusi, Ghisalberti, Bruni, Carnevali Marabini; sono presenti n. 32 consiglieri).

Sull'argomento intervengono l'assessore Saltarelli e diversi consiglieri.

... omissis ...

Poiché nessun altro chiede la parola, il Presidente mette in votazione palese la proposta di deliberazione presentata dalla Giunta comunale.

Eseguita la votazione, attraverso espressione elettronica del voto, ad esclusione del consigliere Baraldi che, pur avendo confermato la presenza, non esprime il proprio voto si ha il seguente risultato: n. 31 voti favorevoli.

Il Presidente proclama l'esito della suddetta votazione, riconosciuto dai presenti, e dichiara che la preindicata proposta di deliberazione è stata approvata all'unanimità dei votanti nel testo allegato.

“”

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Visti i pareri favorevoli espressi sulla suddetta proposta di deliberazione rispettivamente dal responsabile della direzione interessata in data 8 aprile 2013 in ordine alla sola regolarità tecnica e dal responsabile di ragioneria in data 4 giugno 2013 in ordine alla sola regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, c.1, del D. Lgs. 267/2000.

Visto il parere favorevole espresso dal segretario generale sotto il profilo di legittimità, ai sensi dell'articolo 27, c. 2, dello statuto comunale.

Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti.

Visto il parere favorevole espresso dalla II Commissione consiliare permanente nella seduta del 14/06/2013.

Ritenuto di accogliere tale proposta per i motivi ivi indicati, ai quali si fa integrale rinvio.

DELIBERA

- 1) Di riconoscere, per i motivi e le causali di cui in proposta, la legittimità del debito fuori bilancio di complessivi € 24.000,00 nell'ambito del contenzioso insorto con la società Sangalli S.p.A. per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria con rifacimento asfaltature – anno 2007, a seguito di sentenza in data 16.1.2013 n. 00087/2013 Reg. Prov. Coll. – n. 00630/2012 Reg. Ric. del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – sez. di Brescia.
- 2) Di impegnare la spesa complessiva di € 24.000,00 imputandola all'intervento 1010608 "oneri straordinari gestione corrente" del bilancio 2013 che presenta la necessaria disponibilità.
- 3) Di dare atto che, ad intervenuta esecutività della presente delibera, si provvederà con determinazione dirigenziale a liquidare la somma di spettanza a favore della società Sangalli S.p.A.

“”

Il Presidente invita, quindi, il Consiglio comunale, mediante votazione palese, a dichiarare immediatamente eseguibile la predetta deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

Eseguita la votazione, attraverso espressione elettronica del voto, si ha il seguente risultato: n. 32 voti favorevoli.

Il Presidente proclama l'esito della suddetta votazione, riconosciuto dai presenti, e dichiara che la preindicata proposta di deliberazione è stata resa immediatamente eseguibile ad ogni effetto di legge.

Letto, confermato e sottoscritto

Il presidente
rag. Guglielmo Redondi

Il segretario generale
dott. Daniele Perotti

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suesesa deliberazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi

Il Segretario Generale

F.TO. Dott. DANIELE PEROTTI

Bergamo li. **26 GIU. 2013**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data **17 GIU. 2013**

- in quanto dichiarata immediatamente eseguibile
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

Il Segretario Generale

F.TO. Dott. DANIELE PEROTTI

Bergamo li. **26 GIU. 2013**

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Bergamo li.

.....